

DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014
153/2014/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2012 E 2013 PER IMPRESE
CON TARIFFA SOSPESA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 aprile 2014

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A come successivamente modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11), e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 157/2012/R/ee);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/com (di seguito: deliberazione 203/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture del 19 giugno 2012, n. 3/2012/DIEG;
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione 199/11 (di seguito: Relazione AIR).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, lettera b), del TIT, dispone che, a decorrere dall'anno 2012, l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 marzo di ciascun anno, le tariffe di riferimento degli esercenti aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di distribuzione per il medesimo anno;
- il comma 7.1 TIT definisce la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- i criteri di aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione sono previsti agli articoli 11 e 12 del TIT;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe $TVI(dis)_m$ sono riportati nella Relazione AIR;
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori di cui alla deliberazione 35/08.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 157/2012/R/ee e con deliberazione 122/2013/R/eel, come successivamente modificata dalla deliberazione 203/2013/R/com, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento relative agli anni 2012 e 2013 per le imprese distributrici di energia elettrica, per le quali risultavano disponibili i dati necessari alle determinazioni tariffarie;
- la deliberazione 122/2013/R/eel ha rinviato a successivo provvedimento, la determinazione delle tariffe di riferimento, per gli anni 2012 e 2013, per 21 imprese distributrici riportate nella tabella A della medesima deliberazione, individuando, sulla base delle criticità emerse in fase di computo, i seguenti gruppi di imprese:
 - a) 14 imprese distributrici (S.I.E.C. SOC. COOP. – ID 361, INTERESSENZA ELETTRICA VICINA ARMENTAROLA – ID 500, AZIENDA ELETTRICA KALMTAL – ID 581, AZIENDA ELETTRICA INNERBICHLER FRANZ – ID 913, AZIENDA ELETTRICA VERSCIACO PRATO ALLA DRAVA SOC. COOP. A R.L. – ID 914, AURINO ENERGIA SRL – ID 941, AZIENDA ELETTRICA STEIN S.N.C. – ID 1014, AZIENDA ENERGETICA FUNES SOCIETÀ COOPERATIVA – ID 1015, CENTRALE ELETTRICA AHRNTAL – ID 1179, INTERESSENZA UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PEDRACES – ID 1569, CONSORZIO ERD – ID 1588, CENTRALE ELETTRICA S.N.C. COLZ SPESSA – ID 1708, HOFER ERNST AZIENDA ELETTRICA – ID 1750, AZIENDA ELETTRICA CASIES SOCIETÀ COOP. – ID 1760), per le quali risultava un livello unitario di costi riconosciuto molto elevato, superiore al doppio della media nazionale, senza che fossero disponibili giustificazioni puntuali rispetto a tali valori;

- b) SOCIETÀ COOPERATIVA CANTUCCIO – ID 126, per la quale i dati relativi agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2008, dichiarati ai fini dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2010, non appaiono correttamente collocati temporalmente, in relazione all'elevato valore dei fondi di ammortamento ad essi associati;
 - c) E.U.M SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, in relazione alla quale il valore assunto dall'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione (DA), di cui all'articolo 36 del TIT 2008-2011, per l'anno 2010, appariva anomalo rispetto al totale dei ricavi tariffari relativi al medesimo anno 2010;
 - d) COOPERATIVA CENTRALE ELETTRICA FLERES – ID 508, che risultava aver dichiarato, con riferimento agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2008, investimenti che apparivano non essere inerenti al servizio di distribuzione;
 - e) COOPERATIVA ELETTRICA VALGIOVO – ID 851 ed ELEKTROWERK PREIMS GMBH – ID 1876 per le quali il valore degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2008, dichiarati in occasione dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2010, risulta superiore al livello del capitale investito netto implicitamente riconosciuto nei ricavi tariffari corretti e perequati per l'anno 2010;
 - f) 2 imprese distributrici (SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 ed EUP – ID 3288) per le quali non risultano disponibili i saldi di perequazione generale per l'anno 2010 ed in relazione alle quali, le informazioni disponibili non consentivano di stabilire univocamente la data di inizio dell'erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica.
- in riferimento alle suddette imprese, con la medesima deliberazione 122/2013/R/eel, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture (ora Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione) di svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

CONSIDERATO CHE:

-
- in relazione alle 21 imprese distributrici riportate nella Tabella A della deliberazione 122/2013/R/eel, la Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione ha proceduto ai necessari approfondimenti istruttori;
- nell'ambito dei suddetti approfondimenti, in relazione alle anomalie riscontrate, sono stati richiesti chiarimenti alle imprese distributrici e in assenza di risposta o di adeguate giustificazioni è stata comunicata alle medesime l'applicazione di criteri d'ufficio;
- in particolare, nei casi in cui il valore parametrico del capitale investito netto relativo ad infrastrutture di media e bassa tensione entrate in esercizio anteriormente all'anno 2008, $(IMN_{10}^{MT/BT(2007),08})$ di cui al punto 3.9 dell'Allegato B alla Relazione AIR) sia risultato negativo, si è proceduto d'ufficio a calcolare tale valore utilizzando il minimo dei valori unitari $(\frac{IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}}{\text{numero clienti BT}})$ calcolati per ciascuna impresa distributtrice per la quale è stata determinata la tariffa di riferimento per l'anno 2012, con esclusione del primo decile, riparametrato al

numero di utenti effettivamente servito dall'impresa cui il criterio d'ufficio è stato applicato;

- al termine dei suddetti approfondimenti istruttori è emerso quanto segue:
 - nel caso di 4 imprese distributrici (SOCIETA' COOPERATIVA CANTUCCIO – ID 126, S.I.E.C. SOOC. COOP. – ID 361, AZIENDA ELETTRICA KALMTAL – ID 581, CENTRALE ELETTRICA S.N.C. COLZ SPESSA – ID 1708) le incongruenze in relazione alla determinazione del capitale investito netto riconosciuto, riscontrate in occasione della deliberazione 122/2013/R/eel, risultano sanate;
 - nel caso di 6 imprese (COOPERATIVA CENTRALE ELETTRICA FLERES – ID 508, COOPERATIVA ELETTRICA VALGIOVO – ID 851, AZIENDA ENERGETICA FUNES SOCIETA' COOPERATIVA – ID 1015, CONSORZIO ERD – ID 1588, AZIENDA ELETTRICA CASIES SOCIETA' COOP. – ID 1760, ELEKTROWERK PREIMS GMBH – ID 1876) nonostante le rettifiche operate agli incrementi patrimoniali dichiarati e l'applicazione, in due casi (COOPERATIVA ELETTRICA VALGIOVO e ELEKTROWERK PREIMS GMBH), di criteri di ufficio per la determinazione del livello del capitale investito netto implicitamente riconosciuto nei ricavi tariffari corretti e perequati per l'anno 2010, le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 risultano superiori al doppio della media nazionale;
 - nel caso di 8 imprese (INTERESSENZA ELETTRICA VICINA ARMENTAROLA – ID 500, AZIENDA ELETTRICA INNERBICHLER FRANZ – ID 913, AZIENDA ELETTRICA VERSCIACO PRATO ALLA DRAVA SOC. COOP. A R.L. – ID 914, AURINO ENERGIA SRL – ID 941, AZIENDA ELETTRICA STEIN S.N.C. ID 1014, CENTRALE ELETTRICA AHRNTAL – ID 1179, INTERESSENZA UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PEDRACES COSTALTA – ID 1569 e HOFER ERNST AZIENDA ELETTRICA – ID 1750), pur non essendo emerse anomalie evidenti relative agli incrementi patrimoniali dichiarati, le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 continuano a risultare superiori al doppio della media nazionale;
 - relativamente all'impresa E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, sono emersi errori nei dati comunicati ai fini del calcolo della perequazione generale relativa all'anno 2010 che hanno un impatto sia sul calcolo del capitale investito netto implicitamente riconosciuto nei ricavi tariffari corretti e perequati per l'anno 2010, sia nella determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento;
 - con riferimento alle imprese SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e EUP – ID 3288, sono tuttora in corso di svolgimento appositi approfondimenti volti a verificare l'effettivo possesso del titolo necessario per l'erogazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- le imprese per le quali persiste la presenza di parametri unitari significativamente elevati sono caratterizzate dall'esiguo numero di utenze servite (da un minimo di 15 ad un massimo di 1.100 utenze);
- le istruttorie condotte non hanno consentito di accertare le cause che determinano, per tali imprese la presenza di parametri unitari significativamente elevati;

- le imprese COOPERATIVA PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE NOVA LEVANTE – ID 454 e AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA SRL – ID 1039 presentano parametri unitari significativamente elevati limitatamente all'anno 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle imprese per le quali i parametri unitari delle tariffe di cui al comma 7.1 del TIT, anche successivamente agli approfondimenti istruttori condotti, risultino superiori al doppio del valor medio nazionale prevedere l'avvio di una indagine conoscitiva supplementare finalizzata ad approfondire le motivazioni che determinano un livello di costi per utente, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, significativamente più elevato rispetto alla media nazionale, anche al fine di confermare o modificare le tariffe di riferimento oggetto del presente provvedimento;
- con riferimento alle imprese di cui alla tabella A della deliberazione 122/2013/R/eel:
 - a) approvare le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per gli anni 2012 e 2013, qualora i parametri tariffari risultino non superiori al doppio del valore medio nazionale;
 - b) qualora i parametri tariffari risultino superiori al doppio del valore medio nazionale approvare in via provvisoria le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per gli anni 2012 e 2013 fino a conclusione dell'indagine di cui al precedente punto, , prevedendo una limitazione d'ufficio dei parametri al triplo del valore medio salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima;
 - c) rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi alla conclusione degli approfondimenti istruttori circa il titolo ad operare quale impresa di distribuzione dell'energia elettrica, l'eventuale determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 per la SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e per EUP – ID 3288;
 - d) rinviare la determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 per l'impresa E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, in attesa che, a seguito della rettifica dei dati, siano definiti i nuovi risultati di perequazione generale per l'anno 2010;
- in coerenza con quanto disposto per le imprese con parametri tariffari elevati di cui alla tabella A della deliberazione 122/2013/R/eel, includere nell'ambito dell'indagine conoscitiva le tariffe di riferimento per l'anno 2013 relative alle imprese COOPERATIVA PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE NOVA LEVANTE – ID 454 e AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA SRL – ID 1039

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 7.1 del TIT per le imprese con tariffa sospesa per l'anno 2012

- 1.1 Le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2012, riportate nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento integrano le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relativa all'anno 2012.
- 1.2 La fissazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT relative all'anno 2012 per le imprese riportate nella *Tabella A* allegata al presente provvedimento è rinviata a successivo provvedimento.
- 1.3 Le tariffe di riferimento di cui al comma 1.1 per le imprese riportate nella *Tabella B* allegata al presente provvedimento sono approvate in via provvisoria fino a conclusione dell'indagine di cui al comma 3.1 e, qualora risultino superiori al triplo del valor medio nazionale, sono limitate d'ufficio a tale valore triplo, salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima.

Articolo 2

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 7.1 del TIT per le imprese con tariffa sospesa per l'anno 2013

- 2.1 Le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2013, riportate nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento integrano le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relativa all'anno 2013.
- 2.2 La fissazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT relative all'anno 2013 per le imprese riportate nella *Tabella A* allegata al presente provvedimento è rinviata a successivo provvedimento.
- 2.3 Le tariffe di riferimento di cui al comma 2.1 per le imprese riportate nella *Tabella B* allegata al presente provvedimento sono approvate in via provvisoria fino a conclusione dell'indagine di cui al comma 3.1 e, qualora risultino superiori al triplo del valor medio nazionale, sono limitate d'ufficio a tale valore triplo, salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Con separato provvedimento è avviata un'indagine conoscitiva, finalizzata ad acquisire maggiori elementi informativi riguardo alle motivazioni che determinano tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica significativamente più elevate rispetto alla media nazionale.
- 3.2 In coerenza con quanto disposto per le imprese di cui alla tabella A della deliberazione 122/2013/R/eel, includere nell'ambito dell'indagine conoscitiva le tariffe di riferimento per l'anno 2013 relative alle imprese COOPERATIVA PER

L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE NOVA LEVANTE – ID 454 e
AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA SRL – ID 1039.

- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.4 Le tabelle del TIT con le modifiche di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni